

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: RESISTENZA AD APPELLO ALLA SENTENZA N. 103/2017 DEL 30/05/2017
EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO -SEZIONE LAVORO- NEL PROCEDIMENTO N.
539/2017. NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di resistere all'appello proposto dai Dott. ri G. D., M. B. e P. I. (si riportano le sole iniziali del cognome e nome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) contro la Sentenza n. 103/2017 emessa dal Tribunale di Fermo -Sezione Lavoro - ;
2. di conferire all'Avv. Domenico Capriotti, Dirigente Avvocato ASUR il mandato per rappresentare e difendere l'ASUR avanti alla Corte d'Appello di Ancona con ogni più ampio potere e facoltà di legge compresa la facoltà di proporre appello incidentale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'Ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. .

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa *Nadia Storti*

Il Direttore Amministrativo
Dott. *Pierluigi Cighiucci*

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 FERMO)

UOS UFFICIO LEGALE

I Dott.ri G.D e M.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) notificavano, tramite PEC, in data 27/05/2016 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso avanti al Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro - N. 318/2016 R.G.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale Civile di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di essere sottoposti alla valutazione da parte del Collegio Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art. 15 co. 4 d.lgs. 502/92 dalla data del 16 giugno 2011 per quanto riguarda il ricorrente G.D. dal 1° novembre 2013 per quanto riguarda M.B.; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, all'esito positivo della valutazione di vedersi attribuire, con effetto giuridico ed economico dalla data della maturazione del requisito, id est dal del 16 giugno 2011 per il ricorrente G.D. dal 1° novembre 2013 per il ricorrente M.B. l'incarico dirigenziale di spettanza previsto dall'art. 27 lettera C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed a vedersi riconoscere, da tale data, il trattamento economico connesso al detto incarico pari ad € 4.458,99 annui; accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, titolari di rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta al riconoscimento della "fascia superiore dell'indennità di esclusiva " a termini dell'Art. 5 ccnl dirigenza sanitaria del SSN 8/6/2000 pari ad € 9.094,81 annui per 13 mensilità, con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta (1.07.2011 per il ricorrente G.D. e 1/12/2013 per il ricorrente M.B.); condannare l'Azienda convenuta a corrispondere ai ricorrenti con effetto 16/06/2011 (per l'incarico dirigenziale) e 1 luglio 2011 (per la fascia superiore della indennità di esclusività) per il ricorrente G.D. e con effetto 1/11/2013(per l'incarico dirigenziale) e 1/12/2013 (per la fascia superiore della indennità di esclusività) le differenze retributive dovute per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione di posizione dovuta ai medesimi per gli anni a seguire fino alla data della Sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso maggiorando le somme così calcolate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione; ovvero in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato ai ricorrenti, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale in somma pari a quella, lorda, definita sopra e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento – per il tempo del ritardo- di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere nonché per il pregiudizio di immagine patito; con vittoria di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali in favore del difensore che si dichiara antistatario".

Il Dott. P.I. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) notificava, tramite PEC, in data 29/03/2016 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso avanti al Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro - N. 168/2016 R.G.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale Civile di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere sottoposto alla valutazione da parte del Collegio Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art. 15 co. 4 d.lgs. 502/92 dalla data del 1 Settembre 2012; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, all'esito positivo della valutazione di vedersi attribuire, con effetto giuridico ed economico dalla data della maturazione del requisito, id est dal 30 agosto 2012 l'incarico dirigenziale di spettanza previsto dall'art. 27 lettera C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed a vedersi riconoscere, da tale data, il trattamento economico connesso al detto incarico pari ad € 4.458,99 annui; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, titolare del rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta al riconoscimento della "fascia superiore dell'indennità di esclusiva " a termini dell'Art. 5 ccnl dirigenza sanitaria del SSN 8/6/2000 pari ad € 9.094,81 annui per 13 mensilità, con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta (1.09.2012); condannare l'Azienda convenuta a corrispondere al ricorrente con effetto 30 Agosto 2012 (per l'incarico dirigenziale) e 1 Settembre 2012 (per la fascia superiore della indennità di esclusività le differenze retributive dovute per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione di posizione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della Sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso maggiorando le somme così calcolate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione; ovvero in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato all'esponente, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale in somma pari a quella, lorda, definita sub e) e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento – per il tempo del ritardo- di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere nonché per il pregiudizio di immagine patito; con vittoria di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali in favore del difensore che si dichiara antistatario".

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale con determine del Direttore Generale N. 432 e N. 445/ASURDG del 19/07/2016 stabiliva di costituirsi in giudizio opponendosi alle domande.

In corso di giudizio i due procedimenti citati venivano riuniti a causa dell'identità della *causa petendi*

Con Sentenza N. 103/2017 del 30/05/2017 il Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro - respingeva le domande dei ricorrenti e compensava le spese legali.

In data 07/12/2017 i Dott.ri G. D., M. B., e P. I., a mezzo PEC, all' ASUR Marche presso il procuratore Avv. Domenico Capriotti, notificano ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro - contro la predetta Sentenza N. 103/2017.

Risulta quindi necessario costituirsi in giudizio resistendo all'appello nominando un legale difensore.

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE


1. di resistere all'appello proposto dai Dott. ri G. D., M. B. e P. I. (si riportano le sole iniziali del cognome e nome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) contro la Sentenza n. 103/2017 emessa dal Tribunale di Fermo –Sezione Lavoro - ;
2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l' Ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. .

Il Dirigente Responsabile UOS Legale
Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo .

Il Dirigente Responsabile UOS Legale
Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome degli appellanti.